

DIRITTO

di GIOVANNI ALIBRANDI

Reati tributari e responsabilità 231

Le nuove fattispecie con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020.

Da tempo e da più parti ci si chiedeva quando i reati tributari sarebbero entrati nel catalogo di quelli presupposto della responsabilità amministrativa da illecito: l'attesa è terminata con l'emanazione del D.L. 26.10.2019, n. 124 (decreto fiscale), convertito con la L. 19.12.2019, n. 157, entrato in vigore lo scorso 25.12. La disposizione ha introdotto l'art. 25-*quinqies*, rubricato " *Reati tributari* ", nel D.Lgs. 231/2001: **delitti in materia di dichiarazioni e delitti in materia di documenti e pagamento di imposte**, come previsti dal D.Lgs. 74/2000. Nello specifico:

- â€¢ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 1);
- â€¢ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 2, c. 2-bis);
- â€¢ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- â€¢ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 1);
- â€¢ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 8, c. 2-bis);
- â€¢ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- â€¢ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

In caso di accertata responsabilità amministrativa per uno di tali reati, sono previste per l'ente sia le **sanzioni pecuniarie** che quelle **interdittive**. Nel loro valore massimo (fino a 500 quote), le prime oscillano tra € 125.000 e € 750.000, mentre le sanzioni interdittive sono: divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Vale evidenziare, inoltre, che il nuovo art. 12-*ter* del citato decreto legge, " *Casi particolari di confisca* ", prescrive che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per tali reati si applica l'art. 240-*bis* del c.p., " *Confisca in casi particolari* ", se:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 2;
- b) l'imposta evasa è superiore a € 100.000 nel caso dei delitti previsti dagli artt. 3 e 5, c. 1;
- c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 5, c. 1-*bis*;
- d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 8;
- e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a € 100.000 nel caso del delitto di cui all'art. 10-*quater*;
- f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a € 100.000 nel caso del delitto di cui all'art. 11, c. 1;
- g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, c. 2;
- h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti di cui agli artt. 4 e 10.

I rischi di commissione dei reati tributari sono riconducibili alla **gestione dei cicli attivo e passivo**; i modelli organizzativi 231, pertanto, dovranno essere **aggiornati** con specifiche misure atte a contrastare o mitigare questi rischi; misure che peraltro dovrebbero essere già in parte presenti per altre fattispecie, come i reati contro la P.A. o quelli societari.